

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

NORME RELATIVE AGLI INSEGNANTI ELEMENTARI, AI DIRETTORI DIDATTICI E AGLI ISPETTORI SCOLASTICI

ART. 1.

(Distinzione del personale).

Le carriere del personale delle scuole elementari dello Stato, compreso quello in servizio nel territorio delle regioni o delle province cui sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti particolari, sono distinte in rapporto alle funzioni esercitate, come segue:

- carriera direttiva;
- carriera del personale docente.

La carriera direttiva comprende le qualifiche di direttore didattico, direttore e vice direttore degli Istituti statali per sordomuti, ispettore scolastico; la carriera del personale docente comprende le qualifiche di insegnante straordinario e ordinario.

ART. 2.

(Libertà d'insegnamento).

Gli insegnanti hanno libertà d'insegnamento e di scelta del metodo didattico, nell'ambito dei programmi.

Essi sono tenuti al rispetto della personalità e della coscienza religiosa e morale dell'alunno.

Nella scuola qualunque forma di propaganda politica è vietata.

TITOLO II.

INSEGNANTI ELEMENTARI

CAPO I.

ORGANICO DEGLI INSEGNANTI ELEMENTARI

ART. 3.

(Ruolo normale, ruolo in soprannumero e ruoli speciali).

L'organico dei posti d'insegnante delle scuole elementari di Stato è articolato nei ruoli provinciali istituiti presso ciascun Provveditorato agli studi. Detti ruoli si distin-

guono in ruolo normale, ruolo in soprannumero e ruoli speciali.

Il ruolo normale comprende un numero di posti pari a quello complessivo delle classi e delle pluriclassi istituite; il ruolo in soprannumero comprende un numero di posti pari ad un decimo dei posti del ruolo normale. I posti dei due ruoli sono distinti in maschili, femminili e misti.

Nelle province in cui esistono scuole statali per sordomuti sono istituiti ruoli provinciali speciali dei maestri elementari per sordomuti nei quali i posti sono distinti in maschili e femminili, e ruoli di maestre di scuola materna per sordomuti.

Sono, inoltre, iscritti in appositi ruoli provinciali speciali:

gli insegnanti delle scuole elementari statali per ciechi;

gli insegnanti delle scuole elementari statali previste da leggi speciali per la provincia di Bolzano.

Sono iscritti in speciali ruoli transitori provinciali gli insegnanti delle scuole elementari carcerarie.

ART. 4.

(Classificazione dei posti).

Entro la prima decade del mese di gennaio di ogni anno, il provveditore agli studi accerta le eventuali variazioni nella composizione e distribuzione delle singole classi e dispone in conseguenza le necessarie rettifiche nella distinzione dei posti d'organico in maschili, femminili e misti. L'efficacia giuridica di tali rettifiche decorre dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

In dipendenza di esse, il provveditore agli studi, con pari decorrenza, opera la revisione dell'organico del ruolo in soprannumero affinché questo corrisponda, nel rapporto di un decimo, al numero di posti maschili, femminili e misti del ruolo normale.

ART. 5.

(Tenuta dei ruoli).

Il provveditore agli studi pubblica, nel dicembre di ogni anno, i ruoli di anzianità degli insegnanti elementari con riferimento alla situazione al 1° ottobre precedente.

Nel termine di sessanta giorni da quello dell'affissione dei ruoli all'albo del Provveditorato gli insegnanti possono presentare opposizione al provveditore per eventuali rettifiche.

ART. 6.

(Accesso ai ruoli in soprannumero, normale e ai ruoli speciali per ciechi e sordomuti).

I posti del ruolo in soprannumero sono conferiti mediante concorso per esami e per titoli riservato agli abilitati all'insegnamento elementare, che non siano già in servizio come insegnanti di ruolo.

I posti del ruolo normale vacanti in comuni non capoluogo di provincia sono conferiti mediante passaggio dal ruolo in soprannumero.

Il passaggio ha luogo con decorrenza dal 1° ottobre di ogni anno per tanti insegnanti in soprannumero quanti sono i posti rimasti vacanti dopo l'attuazione dei trasferimenti e per i tre quarti dei posti istituiti con decorrenza dalla stessa data.

I posti del ruolo normale vacanti al 1° ottobre di ogni anno, nel comune capoluogo di provincia, compresi quelli istituiti sotto la medesima data nonché i posti che si renderanno vacanti nel comune stesso, in seguito a collocamento a riposo per raggiunti limiti di età entro il 1° ottobre dell'anno successivo a quello in cui viene indetto il concorso magistrale, sono conferiti per una metà mediante concorso per esami e titoli riservato agli insegnanti del ruolo normale e del ruolo in soprannumero della stessa o di altra provincia che abbiano superato il periodo di prova, e per l'altra metà mediante trasferimenti riservati agli insegnanti del ruolo normale della stessa o di altra provincia.

I posti dei ruoli speciali per ciechi e quelli dei ruoli speciali per sordomuti sono conferiti mediante concorso per esami e per titoli riservato agli abilitati all'insegnamento elementare che siano in possesso, rispettivamente, del diploma di specializzazione per l'insegnamento ai ciechi, rilasciato da una scuola statale di metodo, e dello speciale titolo di abilitazione all'insegnamento ai sordomuti, rilasciato da una scuola di metodo statale o riconosciuta dallo Stato.

Gli abilitati all'insegnamento elementare che hanno titolo alla nomina nei ruoli magistrali senza concorso, ai sensi delle norme in vigore, sono iscritti nel ruolo in soprannumero.

CAPO II.

CONCORSI MAGISTRALI

ART. 7.

(Bando di concorso).

I concorsi a posti d'insegnante elementare del ruolo in soprannumero sono indetti, in

anni alterni, dai provveditori agli studi per tutti i posti del ruolo stesso vacanti alla data del bando e per quelli che si renderanno vacanti col 1° ottobre dell'anno successivo per effetto del passaggio degli insegnanti soprannumerari nel ruolo normale.

I posti sono distinti in maschili, femminili e misti.

Con lo stesso atto col quale è indetto il concorso di cui al 1° comma i provveditori agli studi delle province nelle quali esistono scuole elementari statali per ciechi e scuole statali per sordomuti, bandiscono i concorsi per tutti i posti vacanti in dette scuole alla data del bando, nonché per i posti che si renderanno vacanti in seguito a collocamento a riposo per raggiunti limiti di età entro il 1° ottobre dell'anno successivo.

I concorsi a posti di ruolo normale nel comune capoluogo di provincia, sono banditi dai provveditori agli studi nel mese di ottobre dell'anno in cui non sono indetti i concorsi di cui ai precedenti commi.

Il Ministro della pubblica istruzione fissa nel mese di ottobre dell'anno in cui i concorsi debbono essere banditi la data, unica per tutti i Provveditorati, nella quale dovranno essere pubblicati i relativi bandi.

Il bando è pubblicato all'albo del Provveditorato agli studi.

Il termine per la presentazione delle domande e dei titoli non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

Le operazioni di concorso devono essere espletate in tempo utile in modo da consentire che le nomine dei vincitori abbiano la decorrenza stabilita dal successivo articolo 14.

ART. 8.

(Requisiti per l'ammissione ai concorsi).

Per l'ammissione ai concorsi a posti di insegnante elementare del ruolo in soprannumero, del ruolo speciale per ciechi e per sordomuti nonché del ruolo speciale transitorio per insegnanti di scuole carcerarie, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica nell'esercizio dell'insegnamento. L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso:

e) abilitazione all'insegnamento elementare.

I requisiti di cui alle lettere a), c), d), e) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

I candidati che partecipano ai concorsi speciali per ciechi e sordomuti devono possedere, oltre ai requisiti richiesti dal presente articolo i diplomi di specializzazione di cui all'articolo 6.

Al concorso per le scuole elementari statali per ciechi sono ammessi a partecipare anche i ciechi.

I candidati che partecipano al concorso per posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole carcerarie devono essere muniti dei titoli specifici stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di intesa con il Ministro per la grazia e giustizia.

ART. 9.

(Eccezione al limite di età).

Sono applicabili ai concorsi previsti dal presente capo le deroghe alle norme sui limiti di età vigenti per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alle carriere degli impiegati civili.

Il limite massimo di età di cui alla lettera b) dell'articolo 8 è elevato a 45 anni per coloro che abbiano conseguito l'approvazione in un concorso magistrale per esami e titoli.

Per coloro che abbiano prestato servizio nelle scuole elementari statali o parificate, sussidiate, popolari, reggimentali, carcerarie, nonché nelle scuole secondarie statali o parificate, il limite massimo di età di cui alla lettera b) dell'articolo 8 è elevato di un periodo di tempo pari alla durata del servizio stesso riscattabile ai fini della pensione.

I benefici di cui al secondo e terzo comma del presente articolo sono cumulabili.

ART. 10.

(Cause di esclusione dai concorsi e ammissione condizionata).

Dalla partecipazione ai concorsi per il ruolo in soprannumero nonché per i ruoli speciali per ciechi e per sordomuti sono esclusi, oltre coloro che siano sprovvisti di uno dei requisiti indicati nell'articolo 8:

a) coloro che siano stati dispensati dal servizio in seguito ad infermità, a meno che la causa non sia venuta a cessare:

b) coloro che siano stati destituiti da un impiego presso una pubblica amministrazione;

c) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico o, se minori degli anni 21, siano incorsi in una delle cause che comportano l'esclusione dall'elettorato stesso.

L'esclusione dai concorsi è disposta dal provveditore agli studi con decreto motivato.

Il candidato escluso che abbia prodotto ricorso gerarchico avverso l'esclusione, è ammesso condizionatamente alle prove di esame, in attesa della decisione del Ministro della pubblica istruzione.

ART. 11.

(Prove dei concorsi).

Gli esami dei concorsi di cui ai precedenti articoli constano di due prove: una scritta ed una orale.

L'ammissione alla prova orale deve essere comunicata ai candidati almeno venti giorni prima della prova stessa con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno di essi riportato.

Con il regolamento di esecuzione della presente legge sono stabilite le norme concernenti la composizione della Commissione giudicatrice; le materie che formano oggetto delle prove di esame; la votazione minima per l'ammissione alle prove orali, nonché la votazione minima per superare le prove orali; i titoli valutabili; i programmi e tutte le altre norme necessarie per disciplinare lo svolgimento dei concorsi.

ART. 12.

(Elenchi e graduatorie dei concorrenti che hanno superato la prova di esame).

La Commissione giudicatrice di ciascuno dei concorsi di cui agli articoli precedenti include in un unico elenco tutti i concorrenti che hanno superato le prove di esame.

L'ordine di iscrizione dei concorrenti è determinato dal punteggio complessivo riportato da ciascuno di essi, risultante dalla somma dei punti conseguiti nelle prove d'esame e di quelli attribuiti ai titoli.

La Commissione giudicatrice del concorso per posti di ruolo in soprannumero, seguendo l'ordine dell'elenco previsto dai commi precedenti e tenendo conto delle riserve e delle preferenze stabilite nel successivo ar-

ticolo, compila le graduatorie dei vincitori per posti maschili, femminili e misti, nel limite numerico di quelli messi a concorso per ciascun tipo.

Nella graduatoria per posti misti sono iscritti le maestre ed i maestri non compresi nelle altre due graduatorie.

La Commissione giudicatrice del concorso per posti del ruolo normale del capoluogo di provincia, seguendo parimenti l'ordine dell'elenco previsto dai commi precedenti, compila le graduatorie dei vincitori dei posti maschili, femminili e misti, nel limite numerico di quelli messi a concorso per ciascun tipo, senza tener conto delle riserve e delle preferenze di cui al successivo articolo.

Per quanto riguarda il concorso a posti del ruolo speciale delle scuole elementari statali per ciechi, la Commissione giudicatrice compila un'unica graduatoria di merito, tenendo conto delle riserve e delle preferenze di cui al successivo articolo, nel limite numerico dei posti messi a concorso.

Per quanto concerne il concorso a posti del ruolo speciale per insegnanti elementari per sordomuti, la Commissione giudicatrice compila due distinte graduatorie di merito per posti maschili e per posti femminili, nel limite numerico di quelli messi a concorso per ciascun tipo e tenendo conto delle riserve e delle preferenze di cui al successivo articolo.

Gli elenchi e le graduatorie approvate dal provveditore agli studi sono pubblicati all'albo del Provveditorato.

ART. 13.

(Riserve dei posti e preferenze).

Le riserve dei posti stabilite dalle norme legislative in materia di concorsi a posti delle amministrazioni statali, si applicano distintamente per ciascuna delle graduatorie per posti maschili, femminili e misti, ove tale distinzione sia prevista, in relazione al numero dei posti dello stesso tipo. Esse in ogni caso non possono superare la metà dei posti messi a concorso.

I concorrenti, in caso di parità dei punti, sono collocati nelle graduatorie secondo l'ordine di preferenza previsto in materia di concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato.

ART. 14.

(Nomina e assegnazione dei vincitori).

Il provveditore agli studi procede alla nomina dei concorrenti inclusi nelle gradua-

torie dei vincitori e alla loro assegnazione, secondo le norme del regolamento.

La nomina decorre dal 1° ottobre successivo alla data del provvedimento stesso.

L'insegnante in soprannumero è assegnato ad un circolo didattico per essere utilizzato nell'insegnamento in classi comunque mancanti di titolari.

Dopo il conferimento delle nomine ai vincitori, il provveditore agli studi, qualora alcuni tra gli insegnanti nominati rinuncino alla nomina ovvero siano decaduti dal diritto ad essa, procede alla nomina di altrettanti concorrenti, secondo l'ordine di merito, entro il termine di sei mesi.

ART. 15.

(Funzioni degli insegnanti per sordomuti).

Gli insegnanti elementari delle scuole statali per sordomuti hanno la responsabilità di una classe oppure hanno funzioni di insegnante assistente.

Le funzioni di insegnante di classe sono affidate, secondo l'ordine di anzianità di ruolo, nel limite delle classi esistenti.

Agli insegnanti elementari eccedenti tale limite è affidata l'assistenza e la sorveglianza degli alunni.

Gli insegnanti assistenti esercitano, inoltre, tutte le altre funzioni di assistenza diurna e notturna.

L'assistenza e la sorveglianza degli alunni sono esercitate da maestri; l'assistenza e la sorveglianza delle alunne sono esercitate da maestre.

ART. 16.

(Concorso a posti di maestra di scuola materna per sordomuti).

Alla copertura dei posti vacanti nei ruoli per maestre di scuola materna per sordomuti, di cui all'articolo 3, si provvede mediante concorso per titoli ed esami tra le aspiranti fornite di titolo di maestra giardiniera, dello speciale titolo di abilitazione all'insegnamento ai sordomuti, rilasciato da una scuola di metodo statale o riconosciuta dallo Stato, e che siano, inoltre, in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 8.

Gli esami previsti dall'articolo precedente constano di tre prove: una scritta, una orale e una pratica.

Per quanto riguarda le cause di esclusione da tale concorso e la ammissione condizionata ad esso valgono le norme di cui all'articolo 10 della presente legge.

Con il regolamento di esecuzione della presente legge sono stabilite le norme concernenti la composizione della Commissione giudicatrice; le materie che formano oggetto delle prove d'esame; la votazione minima per l'ammissione alle prove orali, nonché la votazione minima per superare le prove orali e la prova pratica; i titoli valutabili; i programmi e tutte le altre norme necessarie per disciplinare lo svolgimento del concorso.

Il concorso è indetto ogni triennio dai provveditori agli studi competenti.

TITOLO III.

PROVA - RAPPORTO INFORMATIVO - PROMESSA SOLENNE E GIURAMENTO

ART. 17.

(Periodo di prova).

L'insegnante elementare assunto in ruolo compie un periodo di prova della durata di due anni scolastici con effettivo insegnamento.

L'anno scolastico è utile ai fini della prova quando la durata del servizio non sia inferiore a sei mesi.

Quando le interruzioni, compresi i congedi, riducono la prestazione del servizio ad una durata inferiore a sei mesi in un anno scolastico, la scadenza del periodo di prova è prorogata di un anno.

Compiuto favorevolmente il periodo di prova, l'insegnante consegue la qualifica di ordinario con la stessa decorrenza dalla quale la avrebbe ottenuta se non fosse intervenuta la proroga.

La disposizione del precedente comma non si applica quando la proroga del periodo di prova sia dipesa da aspettativa per motivi di famiglia o dalla sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

La prova è superata in seguito ad accertamento di idoneità sulla base dei rapporti informativi e di apposita visita dell'ispettore scolastico.

La qualifica di ordinario è attribuita con decorrenza dal 1° ottobre successivo al compimento del periodo di prova.

Il provveditore agli studi ha facoltà di prorogare il periodo di prova di un anno nel caso in cui la prova stessa non abbia avuto esito pienamente favorevole.

In caso di esito negativo il provveditore agli studi dispensa dal servizio l'insegnante, previo parere del Consiglio provinciale scolastico.

Il periodo di prova, qualora non sia stato del tutto effettuato nel ruolo in soprannumero, viene completato nel ruolo normale.

Qualora entro tre mesi dallo scadere del periodo di prova non sia intervenuto il giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.

All'insegnante dispensato, ai sensi del presente articolo, è corrisposta una indennità pari a tante mensilità del trattamento economico in godimento all'atto della risoluzione del rapporto di impiego quanti sono stati gli anni di servizio in prova prestati.

ART. 18.

(Promessa solenne e giuramento).

L'insegnante, all'atto dell'assunzione in prova, deve fare, davanti al direttore didattico e in presenza di due testimoni, promessa solenne secondo la seguente formula:

« Prometto di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato e di adempiere ai doveri inerenti al mio ufficio, per il pubblico bene ».

All'atto del passaggio ad ordinario, l'insegnante deve prestare, davanti al direttore didattico e in presenza di due testimoni, giuramento secondo la seguente formula:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato e di adempiere ai doveri inerenti al mio ufficio, per il pubblico bene ».

Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento comporta la decadenza dall'impiego.

ART. 19.

(Rapporto informativo).

Entro il mese di settembre di ogni anno, il direttore didattico redige per ciascun insegnante un rapporto informativo in base ai seguenti elementi:

- qualità morali e intellettuali;
- cultura generale e preparazione professionale;
- consuetudine e attività di studio;
- azione educativa;
- assiduità e puntualità;
- rendimento didattico;
- partecipazione alla vita della scuola;
- estimazione goduta nella scuola e fuori della scuola.

Il rapporto deve contenere ogni altro elemento che concorra a delineare la personalità dell'insegnante. Esso si conclude con

uno dei seguenti giudizi complessivi: ottimo, distinto, buono, mediocre, insufficiente.

Il giudizio complessivo deve essere motivato e viene comunicato dal direttore didattico su apposito modulo all'insegnante, che vi appone la data di comunicazione e la propria firma.

Inoltre il direttore didattico è tenuto a far conoscere all'insegnante che lo richiama anche il rapporto informativo.

All'insegnante al quale nell'anno scolastico cui si riferisce il rapporto informativo sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a « buono ».

ART. 20.

(Mancata compilazione del rapporto informativo).

Nel caso in cui per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione del rapporto informativo, si intende attribuito, per gli anni stessi, il giudizio dell'ultimo anno qualificato, o, qualora l'insegnante espressamente lo richiama, quello dell'anno susseguente.

Si applica anche nel caso previsto dal precedente comma, la disposizione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 19.

ART. 21.

(Doveri dell'insegnante).

L'insegnante elementare deve prestare con diligenza la sua opera educativa.

Egli deve, nella scuola e fuori, tenere un contegno esemplare, quale si addice ad un educatore e a un buon cittadino.

Egli è tenuto ad osservare l'orario scolastico e a prestare servizio per il numero di ore settimanali previsto.

L'insegnante deve risiedere nel comune dove ha sede la scuola.

Il provveditore agli studi può, per comprovati motivi, autorizzarlo a risiedere altrove, qualora ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri inerenti alla funzione.

L'insegnante può attendere ad una libera professione a condizione che non ne derivi menomazione al decoro della funzione di educatore e gli consenta di adempiere compiutamente ai doveri del suo ufficio.

L'insegnante che intende dedicarsi ad una libera professione è tenuto ad informare il provveditore, il quale ha facoltà di vie-

targliene l'esercizio ove non si verificchino le condizioni di cui al precedente comma. L'insegnante che non ottemperi al divieto, è dichiarato decaduto dall'impiego con deliberazione del provveditore, sentito il Consiglio provinciale scolastico.

È vietato all'insegnante di ricevere dalle famiglie degli alunni remunerazioni sotto qualsiasi forma o titolo; è pure vietato impartire lezioni private ai propri alunni o a congiunti fino al secondo grado degli alunni stessi, nonché agli alunni del coniuge o di congiunti con lui conviventi, anche se prestino servizio presso altre scuole.

ART. 22.

(Corsi di perfezionamento e di aggiornamento didattico).

Il Ministro della pubblica istruzione cura l'organizzazione di corsi nazionali di perfezionamento e di aggiornamento didattico per il personale direttivo e insegnante della scuola elementare.

Analoghi corsi possono essere curati dai provveditori agli studi nell'ambito di ciascuna provincia.

Detti corsi si svolgono preferibilmente durante i periodi di vacanza.

TITOLO IV.

ISPETTORI SCOLASTICI, DIRETTORI DIDATTICI, DIRETTORI E VICE DIRETTORI DEGLI ISTITUTI STATALI PER SORDOMUTI

CAPO I.

ISPETTORI SCOLASTICI E DIRETTORI DIDATTICI

ART. 23.

(Circoscrizioni scolastiche e circoli didattici).

Il territorio di ciascun Provveditorato agli studi è ripartito con decreto ministeriale in circoscrizioni scolastiche e circoli didattici.

Ad ogni circoscrizione è preposto un ispettore scolastico, ad ogni circolo un direttore didattico.

Gli ispettori scolastici non preposti ad una circoscrizione scolastica sono messi a disposizione dei provveditori agli studi.

L'ispettore titolare di circoscrizione ha il suo ufficio nel comune sede della circoscrizione in locali forniti dal comune stesso.

Il direttore didattico ha il suo ufficio presso una delle scuole statali del comune sede

di circolo, oppure in altri appositi locali forniti dal comune stesso.

Agli ispettori scolastici, ai direttori didattici si applica il disposto dei commi 1º, 2º, 5º e 8º dell'articolo 21.

ART. 24.

(Concorsi a posti di direttore didattico).

I direttori didattici sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione in seguito a concorso nazionale per esami e titoli.

Possono partecipare al concorso gli insegnanti elementari del ruolo normale che abbiano non meno di sei anni di effettivo servizio di ruolo con qualifica non inferiore a « ottimo » negli ultimi tre anni e che siano in possesso del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica o della laurea in pedagogia o in materie letterarie, rilasciate dalla Facoltà di Magistero, oppure del diploma di pedagogia e filosofia rilasciato dagli Istituti Superiori di Magistero secondo l'ordinamento anteriore al 1936, oppure delle lauree in lettere e in filosofia rilasciate da una Università, oppure del diploma di abilitazione alla direzione didattica conseguito nelle sessioni speciali di esami indette dal Ministero della pubblica istruzione.

Possono, inoltre, partecipare al concorso gli insegnanti elementari del ruolo normale che, pur essendo forniti di laurea diversa da quelle indicate nel precedente comma, abbiano prestato non meno di nove anni di effettivo servizio di ruolo con qualifica non inferiore a « ottimo » negli ultimi tre anni.

Possono, infine, partecipare al concorso gli insegnanti del ruolo normale sforniti dei titoli di studio di cui ai precedenti commi che abbiano prestato non meno di dodici anni di effettivo servizio di ruolo con qualifica non inferiore a « ottimo » negli ultimi tre anni.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano subito una sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano stati riabilitati.

ART. 25.

(Prove d'esame dei concorsi di cui all'articolo precedente).

Il concorso a direttore didattico è indetto dal Ministro della pubblica istruzione di regola ogni tre anni, nel mese di ottobre, per i posti vacanti alla data del bando.

Gli esami del concorso di cui al comma precedente constano di due prove scritte e di una prova orale.

Con il regolamento di esecuzione della presente legge, sono stabilite le norme concernenti la composizione della Commissione giudicatrice; le materie che formano oggetto delle prove d'esame; la votazione minima per l'ammissione alle prove orali, nonché la votazione minima per superare le prove orali; i titoli valutabili; i programmi e tutte le altre norme necessarie per disciplinare lo svolgimento del concorso predetto.

ART. 26.

(Graduatoria del concorso di cui all'articolo 24 e conferimento di posti disponibili agli approvati).

La Commissione giudicatrice del concorso di cui al precedente articolo compila la graduatoria generale che deve contenere i nomi dei vincitori, nell'ordine risultante dalla somma delle votazioni ottenute da ciascun concorrente nelle singole prove d'esame e nella valutazione dei titoli.

Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di conferire, oltre i posti messi a concorso, anche quelli disponibili alla data di approvazione della graduatoria. Il Ministro può inoltre conferire i posti che si renderanno vacanti al 1° ottobre successivo per effetto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

Detti posti, da conferire secondo l'ordine della graduatoria, non possono superare il decimo di quelli messi a concorso.

ART. 27.

(Periodo di prova e nomina in ruolo dei direttori didattici).

I vincitori del concorso di cui all'articolo 24 conseguono la nomina a direttore didattico.

La prova ha la durata di un anno.

Compiuto il periodo di prova, essi conseguono la nomina in ruolo previo giudizio favorevole del Consiglio di Amministrazione fondato anche sui rapporti degli ispettori scolastici e dei provveditori agli studi.

In caso di giudizio sfavorevole, essi sono restituiti al ruolo di provenienza ed in questo il servizio prestato come direttore didattico è considerato utile ad ogni effetto.

La durata della prova può essere prorogata per causa di legittimo impedimento.

Qualora entro tre mesi dallo scadere del periodo di prova non sia intervenuto il giudizio sfavorevole la prova si intende conclusa favorevolmente.

ART. 28.

(Attribuzioni dei direttori didattici).

Il direttore didattico dirige, nell'ambito del circolo, le scuole elementari statali assicurandone il regolare funzionamento didattico e disciplinare; indice riunioni di insegnanti per la trattazione di problemi scolastici; cura la tenuta dell'anagrafe scolastica; vigila sulle istituzioni ausiliarie ed integrative della scuola elementare e cura l'adempimento dell'obbligo scolastico; promuove l'assistenza scolastica; provvede alla formazione e all'assegnazione delle classi; accorda i congedi di sua competenza; provvede alla continuità dell'insegnamento nei casi di temporanea assenza degli insegnanti; stabilisce l'orario delle scuole in relazione alle esigenze locali; fissa il diario degli esami e nomina le Commissioni esaminatrici; propone, per il tramite dell'ispettore scolastico, al provveditore agli studi, l'istituzione di nuove scuole e di classi di differenziazione didattica e gli sdoppiamenti ed abbinamenti di classi; visita le scuole da lui dipendenti e compila i verbali di visita, i rapporti informativi sugli insegnanti e i giudizi complessivi annuali; rilascia le note nominative per il pagamento degli stipendi agli insegnanti; vigila sul personale subalterno addetto ai servizi scolastici; rivolge l'avvertimento agli insegnanti nei casi di lieve mancanza; esercita ogni altra attribuzione che gli sia deferita dalle leggi e dai regolamenti e adempie agli incarichi eventualmente conferitigli dal provveditore agli studi e dall'ispettore scolastico.

ART. 29.

(Promozioni ad ispettore scolastico).

Le promozioni da direttore didattico ad ispettore scolastico si effettuano su deliberazione del Consiglio di amministrazione per la metà dei posti disponibili in ciascun anno, in seguito a scrutinio per merito comparativo, e per l'altra metà in seguito a concorso per esami e titoli bandito dal Ministro della pubblica istruzione.

Lo scrutinio per le promozioni per merito comparativo si effettua ogni anno; il concorso viene bandito ogni due anni.

Possono essere scrutinati per la promozione ad ispettore scolastico per merito comparativo i direttori che, dopo la nomina nel ruolo di appartenenza, abbiano prestato almeno sei anni di effettivo servizio presso

il circolo didattico riportando il giudizio complessivo di « ottimo » nell'ultimo triennio.

Possono partecipare al concorso per ispettore scolastico i direttori che, dopo la nomina nel ruolo di appartenenza, abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio presso un circolo didattico, riportando, in tale periodo, il giudizio complessivo di « ottimo ».

ART. 30.

(Concorso per esame e titoli a posti di ispettore scolastico).

Gli esami previsti dall'articolo 29 constano di due prove scritte e di un colloquio.

Con il regolamento di esecuzione della presente legge sono stabilite le norme concernenti la composizione della Commissione giudicatrice; le materie che formano oggetto delle prove di esame; la votazione minima per l'ammissione al colloquio, nonché la votazione minima per superare la prova del colloquio; i titoli valutabili; i programmi e tutte le altre norme necessarie per disciplinare lo svolgimento del concorso.

ART. 31.

(Attribuzioni degli ispettori scolastici).

L'ispettore scolastico titolare di circoscrizione:

vigila sull'istruzione elementare statale e non statale nell'ambito della sua circoscrizione;

decide definitivamente, previa visita, ove lo ritenga necessario, sui ricorsi avverso i verbali di visita del direttore didattico e avverso il giudizio complessivo, nonché sui ricorsi in materia di supplenze;

sorveglia e controlla, anche mediante visita ispettiva alla scuola, l'opera dei direttori didattici da lui dipendenti, nei confronti dei quali compila i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali;

propone al provveditore il conferimento dei diplomi e degli assegni vitalizi di benevolenze;

propone al provveditore le eventuali dispense dal servizio degli insegnanti;

rilascia agli insegnanti certificati di servizio;

dà il suo parere sull'esito del periodo di prova prestato dagli insegnanti e dai direttori didattici;

coordina e trasmette al provveditore con parere motivato le proposte dei direttori didattici sulla istituzione e soppressione delle

scuole e sugli sdoppiamenti e abbinamenti di classe;

vigila sull'osservanza dell'obbligo scolastico;

vigila sulla scuola materna, sulle opere ausiliarie e integrative della scuola e su quelle che comunque servono all'incremento dell'assistenza scolastica; propone al provveditore la concessione di sussidi alle suddette istituzioni;

vigila sull'impiego di contributi per l'arredamento scolastico;

infligge ai maestri la punizione della censura;

promuove corsi per i direttori e gli insegnanti su problemi scolastici per il perfezionamento e l'aggiornamento professionale ed ha facoltà di istituire classi di sperimentazione didattica;

propone al provveditore l'istituzione di scuole speciali per alunni anormali;

vigila sulla istruzione degli adulti;

provvede per l'insegnamento religioso e, a tal fine, richiede all'Autorità diocesana la dichiarazione di idoneità dei maestri delle singole classi all'insegnamento della religione ed invia al provveditore l'elenco dei maestri stessi. In difetto di insegnanti idonei l'ispettore invia al provveditore un elenco di persone che si dichiarino disposte ad impartire l'insegnamento religioso e sulle quali si sia favorevolmente espressa l'Autorità scolastica predetta;

esercita ogni altra attribuzione che gli sia deferita dalle leggi e dai regolamenti e adempie agli incarichi eventualmente conferitigli dal provveditore agli studi o dal Ministro della pubblica istruzione.

ART. 32.

(Reggenza delle circoscrizioni scolastiche e dei circoli didattici vacanti).

Qualora una circoscrizione scolastica sia priva del titolare o il titolare sia assente, il provveditore agli studi ne affida la reggenza ad altro ispettore scolastico della provincia o all'ispettore addetto al Provveditorato agli studi.

Per il servizio di reggenza delle circoscrizioni scolastiche è corrisposto all'ispettore un compenso mensile pari a un decimo dello stipendio iniziale di un ispettore scolastico.

Qualora un circolo didattico sia privo di titolare o il titolare sia assente, il provveditore agli studi ne affida la reggenza al direttore didattico di uno dei circoli limitrofi.

Per il servizio di reggenza in circoli didattici è corrisposto al direttore un compenso mensile pari ad un decimo dello stipendio iniziale di un direttore didattico.

ART. 33.

(Divieto di insegnamento privato e di direzione di scuole o di Istituti privati).

Al direttore didattico e all'ispettore scolastico sono vietati, sotto qualsiasi forma, l'insegnamento elementare privato e la direzione di Scuole e di Istituti privati di istruzione.

CAPO II.

DIRETTORI E VICE DIRETTORI DEGLI ISTITUTI STATALI PER SORDOMUTI

ART. 34.

(Personale direttivo degli Istituti statali per sordomuti).

Ad ogni Istituto statale per sordomuti sono assegnati un direttore, un vice direttore ed una vicedirettrice, i quali sono obbligati alla dimora nell'Istituto qualora vi sia disponibilità di locali.

Al personale di cui al precedente comma si applica il disposto dei commi 1°, 2°, 5° e 8° dell'articolo 21.

ART. 35.

(Concorso a posti di vice direttore degli Istituti statali per sordomuti).

I vice direttori degli Istituti statali per sordomuti sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione in seguito a concorso nazionale per esami e per titoli, al quale possono partecipare gli insegnanti di ruolo degli Istituti statali per sordomuti, che si trovino in possesso dei requisiti richiesti ai maestri elementari, per partecipare al concorso per direttore didattico.

Alle due sezioni, maschile e femminile, di ciascun Istituto statale per sordomuti sono rispettivamente preposti un vice direttore e una vice direttrice.

Il concorso è indetto, di regola, ogni tre anni dal Ministro della pubblica istruzione, nel mese di ottobre, per i posti vacanti alla data del bando.

Gli esami del concorso constano di due prove scritte e di una prova orale.

Con il regolamento di esecuzione della presente legge sono stabilite le norme concernenti la composizione della Commissione giudicatrice; le materie che formano oggetto delle prove di esame; la votazione minima per l'ammissione alle prove orali, nonché la votazione minima per superare le prove orali; i titoli valutabili; i programmi e tutte le altre norme necessarie per disciplinare lo svolgimento del concorso predetto.

ART. 36.

(Graduatoria del concorso e conferimento di posti disponibili agli approvati).

Per la compilazione della graduatoria del concorso di cui al presente capo e per il conferimento dei posti disponibili si applicano le norme contenute nell'articolo 26.

ART. 37.

(Periodo di prova e nomina in ruolo dei vice direttori degli Istituti statali per sordomuti).

Per quanto concerne il periodo di prova e la nomina in ruolo dei vice direttori degli Istituti statali per sordomuti si applicano le norme di cui all'articolo 27.

ART. 38.

(Attribuzioni del vice direttore degli Istituti statali per sordomuti).

Il vice direttore e la vice direttrice coadiuvano il direttore nel curare il buon andamento morale, disciplinare e didattico delle rispettive sezioni e hanno l'obbligo dell'insegnamento.

Alla vice direttrice il Consiglio di amministrazione dell'Istituto può affidare anche alcune mansioni più strettamente connesse al regime dietetico e alla conservazione dei corredi e degli oggetti di uso dell'Istituto stesso.

In mancanza, assenza o impedimento del direttore, il vice direttore o la vice direttrice lo sostituiscono in tutte le mansioni, restando temporaneamente esonerati dall'obbligo dell'insegnamento, quando l'assenza del direttore si prolunga oltre un mese.

ART. 39.

(Promozione a direttore degli Istituti statali per sordomuti).

I posti di direttore degli Istituti statali per sordomuti sono conferiti su deliberazione del Consiglio di amministrazione in seguito

a promozione per merito comparativo, ai vice direttori e alle vice direttrici, i quali abbiano prestato almeno sei anni di servizio con tale qualifica.

ART. 40.

(Attribuzioni del direttore degli Istituti statali per sordomuti).

Il direttore degli Istituti statali per sordomuti sovrintende all'andamento morale, disciplinare e didattico dell'Istituto.

Ha alle sue dipendenze tutto il personale, cura ogni incombenza relativa alla vita interna, riferendone al Consiglio di amministrazione dell'Istituto, al quale sottopone le relative proposte e, per quanto riguarda il funzionamento e l'arredamento didattico, è direttamente responsabile verso il provveditore agli studi, al quale fa le opportune proposte.

TITOLO V.

TRASFERIMENTI DEL PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE — ASSEGNAZIONI PROVVISORIE — DESTINAZIONI DI INSEGNANTI PRESSO LE FACOLTÀ DI MAGISTERO — COMANDI

CAPO I.

TRASFERIMENTI DEL PERSONALE DIRETTIVO

ART. 41.

(Trasferimento su domanda del personale direttivo).

Il personale della carriera direttiva può essere trasferito su domanda dalla sede di titolarità ad altra sede vacante con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione.

Nel disporre i trasferimenti su domanda si ha riguardo congiuntamente alle ragioni di famiglia, ai motivi di salute, all'anzianità di ruolo e alla qualità del servizio.

I termini, le modalità e i criteri di valutazione dei titoli sono stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge.

ART. 42.

(Trasferimenti per servizio del personale direttivo).

I trasferimenti per servizio degli ispettori scolastici e dei direttori didattici, dovuti a causa di accertata incompatibilità, sono

disposti dal Ministro della pubblica istruzione sentito il parere della III Sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

I motivi dell'incompatibilità sono comunicati all'interessato il quale ha facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti scolastici entro quindici giorni dalla comunicazione e può presentare le proprie deduzioni nei dieci giorni successivi a quello in cui ha preso visione degli atti.

Dopo almeno tre anni dal trasferimento, disposto ai sensi dei precedenti commi, l'interessato può chiedere che sia dichiarata la cessazione della incompatibilità al provvedimento.

Il Ministro, disposti gli opportuni accertamenti, delibera, su domanda dell'interessato, sentito il parere della III Sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

Qualora la deliberazione sia negativa, l'interessato non può ripetere la domanda se non siano trascorsi altri tre anni.

Gli ispettori scolastici ed i direttori didattici trasferiti a norma del presente articolo non possono essere restituiti alla sede dalla quale furono allontanati se non previo accertamento della cessazione dei motivi di incompatibilità.

CAPO II.

TRASFERIMENTI DEI MAESTRI

ART. 43.

(Trasferimenti magistrali su domanda).

Gli insegnanti elementari del ruolo normale possono essere trasferiti su domanda dalla sede di titolarità ad altra sede vacante della propria o di altra provincia.

Per gli insegnanti elementari del ruolo in soprannumero i trasferimenti su domanda da provincia a provincia vengono disposti in base a compensazione.

I maestri del ruolo speciale normale per l'insegnamento della lingua italiana nelle scuole elementari di lingua tedesca possono essere trasferiti su domanda, ai posti del ruolo normale della stessa o di altra provincia dopo una permanenza di quattro anni nel ruolo di provenienza.

Nel disporre i trasferimenti di cui ai commi precedenti si ha riguardo congiuntamente alle ragioni di famiglia, ai motivi di salute, all'anzianità di ruolo e alla qualità del servizio.

I termini, le modalità e i criteri di valutazione dei titoli con i quali i provveditori agli studi dispongono i trasferimenti, sono stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge.

ART. 44.

(Posti da assegnare per trasferimento su domanda).

Sono assegnati per trasferimento su domanda i posti di ruolo normale:

a) che risultino privi di titolare alla data fissata dal regolamento per la presentazione delle domande;

b) che si renderanno disponibili per effetto del collocamento a riposo d'ufficio degli insegnanti entro il 1° ottobre successivo alla data fissata dal regolamento;

c) che si renderanno disponibili per effetto delle stesse operazioni di trasferimento.

Dei posti indicati nel comma precedente, se esistenti in comuni diversi da quello capoluogo di provincia, non può essere assegnato più di un quarto per i trasferimenti da altra provincia; se esistenti nel comune capoluogo di provincia, non può essere assegnata più della metà per i trasferimenti dalla stessa o da altra provincia.

ART. 45.

(Trasferimenti in scuole speciali).

Alle scuole speciali per minorati fisici e psichici e a quelle di differenziazione didattica riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione sono trasferiti con precedenza assoluta insegnanti forniti di titoli di specializzazione previsti dal regolamento.

I trasferimenti dei maestri nelle scuole statali per ciechi e per sordomuti nonché quelli dei maestri appartenenti al ruolo speciale transitorio per le scuole carcerarie, sono disposti esclusivamente nell'ambito dei rispettivi ruoli e secondo le norme comuni agli insegnanti elementari.

ART. 46.

(Commissione preposta all'esame delle domande di trasferimento).

Il provveditore agli studi, per i lavori relativi ai trasferimenti su domanda o per la compilazione delle relative graduatorie, nomina una Commissione, la cui composizione e le cui attribuzioni sono stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge.

ART. 47.

(Insegnanti che non possono presentare domanda di trasferimento).

Non possono presentare domanda di trasferimento:

a) gli insegnanti che siano stati destinati per trasferimento o per assegnazione di sede quali vincitori di concorso a prestar servizio nelle scuole speciali, finché non abbiano compiuto almeno quattro anni scolastici di effettivo insegnamento in queste scuole, a meno che non chiedano il trasferimento per altra scuola dello stesso tipo;

b) gli insegnanti che nell'anno scolastico immediatamente precedente a quello in cui viene chiesto il trasferimento abbiano riportato giudizio complessivo inferiore a « buono » o siano incorsi in sanzioni disciplinari superiori alla censura.

ART. 48.

(Riserva dei posti).

Nei trasferimenti su domanda la metà dei posti disponibili in ciascuna sede è riservata agli insegnanti che abbiano prestato ininterrotto servizio di ruolo per almeno cinque anni nelle scuole situate in sedi rurali disagiate ed abbiano ivi effettivamente dimorato per la stessa durata.

Il Consiglio provinciale scolastico determina quali scuole debbano ritenersi a tal fine situate in sedi rurali disagiate e provvede ogni tre anni all'aggiornamento del relativo elenco. Le determinazioni del Consiglio provinciale scolastico sono definitive ed hanno efficacia soltanto con l'inizio dell'anno scolastico successivo.

Nei trasferimenti da comune a comune della stessa provincia, gli insegnanti che siano stati trasferiti nell'ultimo quinquennio per soppressione o trasformazione di scuola o per altro motivo di servizio a loro non imputabile e che abbiano avuto d'ufficio la sede attuale, concorrono alla riserva dei posti di cui al comma 1°, limitatamente alle sedi scolastiche del comune nel quale erano titolari. Ai fini della graduazione degli insegnanti che fruiscono della riserva, la precedenza spetta a quelli di cui al 1° comma.

I posti eventualmente non coperti dagli aventi diritto alla riserva sono assegnabili agli altri richiedenti.

ART. 49.

(Approvazione e pubblicazione del movimento magistrale).

Il provveditore agli studi sulla base delle graduatorie compilate dalla Commissione di cui all'articolo 46, approva i trasferimenti con deliberazione che è pubblicata nell'albo del Provveditorato agli studi.

Avverso i provvedimenti del provveditore è ammesso nel termine di trenta giorni, ricorso gerarchico al Ministro della pubblica istruzione. A tal fine gli interessati hanno facoltà di prendere visione degli atti in base ai quali i trasferimenti sono stati disposti.

ART. 50.

(Trasferimenti per servizio, per soppressione o trasformazione di scuole).

Qualora il trasferimento per servizio si renda necessario per soppressione o trasformazione di scuola e non sia possibile trasferire per domanda alcuno degli insegnanti titolari della sede nella quale era ubicata la scuola soppressa o trasformata, dovrà essere trasferito l'insegnante che, in base ai titoli esibiti, raggiunga il minor punteggio per la suddetta sede.

A tal fine tutti gli insegnanti della sede sono invitati a presentare domanda di trasferimento.

ART. 51.

(Trasferimento per servizio a causa di incompatibilità).

I trasferimenti per servizio a causa di accertata incompatibilità, sono disposti con provvedimento motivato:

a) dal provveditore, sentito il parere del Consiglio provinciale scolastico, se nell'ambito del comune o della provincia;

b) dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della III Sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, se da provincia a provincia.

L'assegnazione della sede agli insegnanti trasferiti per servizio nel corso dell'anno scolastico, in base alle norme di cui al presente articolo, ha carattere provvisorio; l'assegnazione definitiva della sede è fatta dal provveditore agli studi in occasione del successivo movimento magistrale.

Qualora il trasferimento per servizio previsto nel primo comma, lettera b), del presente articolo abbia carattere di particolare urgenza, il provveditore agli studi, sentito

il Consiglio provinciale scolastico, può proporre al Ministro della pubblica istruzione che, in attesa di trasferimento, sia vietato all'insegnante l'accesso alla scuola. L'insegnante conserva gli assegni in godimento.

Dopo almeno tre anni dal trasferimento disposto ai sensi dei precedenti commi, l'interessato può chiedere che sia dichiarata la cessazione dell'incompatibilità che dette luogo al provvedimento.

Il provveditore agli studi, disposti gli opportuni accertamenti, delibera sulla domanda dell'interessato, sentito il parere del Consiglio provinciale scolastico, nel caso contemplato dalla lettera *a*) del presente articolo. Nel caso previsto dalla lettera *b*) il Ministro, disposti gli opportuni accertamenti, delibera sulla domanda dell'interessato, sentito il parere della III Sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

Gli insegnanti trasferiti a norma del presente articolo non possono essere restituiti alla sede dalla quale furono allontanati se non previo accertamento della cessazione dei motivi di incompatibilità.

CAPO III.

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE — DESTINAZIONE ALLA FACOLTÀ DI MAGISTERO — COMANDI

ART. 52.

(Assegnazioni provvisorie annuali di sede).

Il Ministro della pubblica istruzione può autorizzare i provveditori agli studi a disporre, nell'ambito delle rispettive province, per l'anno scolastico successivo, assegnazioni provvisorie di sede.

Le assegnazioni provvisorie da una ad altra provincia possono essere disposte dal Ministro della pubblica istruzione con criterio ispirato al principio di compensazione.

I provvedimenti di cui ai precedenti commi possono essere adottati dopo che siano state effettuate le assegnazioni di sede per gli insegnanti che dal ruolo in soprannumero passano al ruolo normale e per gli insegnanti che eventualmente siano riammessi in ruolo, per motivi di famiglia, non oltre la data di inizio dell'anno scolastico.

Al personale che ottenga l'assegnazione provvisoria compete il trattamento economico previsto per la sede cui è organicamente assegnato.

Non può, in alcun caso, procedersi alla assegnazione provvisoria nei confronti di

quegli insegnanti che chiedano di ottenerla per una sede dalla quale siano stati trasferiti per motivi di incompatibilità.

ART. 53.

(Destinazione presso le Facoltà di magistero e gli Istituti superiori di magistero pareggiati).

Il Ministro della pubblica istruzione destina presso le Facoltà di magistero delle Università degli studi e presso gli Istituti superiori di magistero pareggiati, per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali che abbiano ultimato il periodo di prova, nel numero di duecento unità per ciascun anno scolastico.

Tali posti sono ripartiti tra le Facoltà e gli Istituti di cui al comma precedente con apposito decreto ministeriale.

La ripartizione ha validità triennale.

La scelta degli insegnanti, nel numero da determinare di anno in anno, previo accertamento dei posti disponibili presso le singole Facoltà od Istituti, si effettua mediante concorso per titoli che il Ministro della pubblica istruzione bandisce annualmente.

Durante la frequenza del corso gli insegnanti conservano la sede e il trattamento economico di cui sono provvisti.

ART. 54.

(Condizioni per partecipare al concorso).

Possono partecipare al concorso gli insegnanti elementari sprovvisti dei titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi a posti di direttore didattico e che:

a) alla data di pubblicazione del bando non abbiano superato il trentaduesimo anno di età;

b) alla stessa data non abbiano sostenuto, presso una Facoltà di magistero o presso un Istituto superiore di magistero pareggiato la prova di ammissione per la frequenza del corso di vigilanza scolastica e a condizione che superino la prova stessa riportando una votazione non inferiore a sette decimi, nell'anno accademico immediatamente successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del bando ministeriale,

c) pur avendo superato la prova di ammissione di cui alla precedente lettera b) debbano ancora iniziare la frequenza dei corsi.

Le norme concernenti la composizione della Commissione giudicatrice, la valutazione dei titoli e la procedura per l'espleta-

mento del concorso nonché le condizioni per la conservazione della destinazione dei vincitori, sono stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge.

ART. 55.*(Comandi).*

Il personale direttivo e insegnante può essere collocato in posizione di comando nei casi e con le modalità che saranno stabilite con apposita legge.

Il collocamento in tale posizione è disposto previo consenso dell'interessato, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro e gli altri Ministri eventualmente interessati.

In ogni caso non è consentito il collocamento nella posizione di comando del personale che si trovi ancora nel periodo di prova.

TITOLO VI.**CONGEDI E ASPETTATIVE****ART. 56.***(Congedo ordinario).*

Il personale direttivo ed insegnante ha diritto, in ciascun anno scolastico, a un mese di congedo ordinario da usufruirsi durante il periodo delle vacanze estive.

La durata dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento didattico, che siano organizzati durante le vacanze estive, deve essere stabilita in modo da non ridurre a meno di un mese il periodo delle vacanze per il personale direttivo ed insegnante che sia chiamato alla frequenza dei corsi stessi.

ART. 57.*(Congedo straordinario).*

Fermo restando il diritto al congedo previsto dal precedente articolo, al personale direttivo e insegnante possono essere concessi congedi straordinari per gravi motivi di famiglia o per comprovati motivi di salute. I congedi per motivi di famiglia non possono eccedere la durata di 15 giorni.

Il congedo straordinario compete di diritto quando il richiedente debba contrarre matrimonio o sostenere esami o, qualora trattisi di mutilato o di invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità. Nel caso di matrimonio l'interessato ha diritto a

quindici giorni di congedo straordinario. Il congedo per esami è accordato per il tempo necessario per sostenere le relative prove.

In ogni caso i congedi straordinari non possono superare complessivamente, nel corso dell'anno scolastico, la durata di due mesi.

ART. 58.

(Congedo per borse di studio).

Il personale direttivo o insegnante cui siano conferite dal Ministero della pubblica istruzione borse di studio, è collocato in congedo straordinario per l'intero periodo di godimento della borsa.

La disposizione del precedente comma è applicabile anche al personale cui, con l'assenso del Ministro della pubblica istruzione, siano conferite borse di studio da altre Amministrazioni o Enti nazionali o stranieri.

ART. 59.

(Autorità competenti ad accordare i congedi).

Al personale della carriera direttiva il congedo straordinario è concesso dal provveditore agli studi.

Al personale insegnante il congedo straordinario è concesso per il primo mese, secondo le rispettive competenze, dal direttore didattico o dal direttore dell'Istituto statale per sordomuti. Il secondo mese di congedo straordinario è concesso dal provveditore agli studi.

Il provveditore agli studi, il direttore didattico, il direttore dell'Istituto statale per sordomuti, nelle rispettive competenze, possono disporre accertamenti nei riguardi del personale che abbia chiesto il congedo per motivi di salute.

ART. 60.

(Trattamento economico durante il congedo).

Durante il periodo di congedo ordinario al personale insegnante non compete il compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente.

Per il primo mese di congedo straordinario al personale direttivo o insegnante spettano tutti gli assegni esclusi l'indennità di direzione o il compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente. Durante il secondo mese di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto, ferma restando la esclusione dal di-

ritto all'indennità di direzione o al compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente.

Salvo per quanto concerne il periodo di prova, i periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri effetti.

In caso di richiamo alle armi si applicano le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

ART. 61.

(Congedo per gestazione e puerperio).

Al personale femminile che si trova in stato di gestazione o puerperio si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri: esso ha diritto al pagamento di tutti gli assegni esclusi l'indennità di direzione o il compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente.

Per i periodi anteriore e successivo al parto, durante i quali deve astenersi dal lavoro, il personale stesso è considerato in congedo straordinario per maternità, fatta eccezione per il periodo che cade nelle vacanze estive.

ART. 62.

(Cause di aspettativa).

L'ispettore scolastico, il direttore didattico, il direttore e il vice direttore dell'Istituto statale per sordomuti, l'insegnante, possono essere collocati in aspettativa per servizio militare, per infermità, per motivi di famiglia o per altri motivi indicati nei seguenti articoli.

Il collocamento in aspettativa è disposto, su domanda dell'interessato, dal provveditore agli studi.

Può anche essere disposto d'ufficio per servizio militare o per infermità; in tale caso l'interessato può chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa.

Non può in alcun caso disporsi del posto lasciato temporaneamente vacante per la concessa aspettativa.

ART. 63.

(Aspettative per servizio militare).

L'insegnante chiamato alle armi per adempire agli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario è collocato in aspettativa per servizio militare senza assegni.

L'ispettore scolastico, il direttore didattico il direttore e il vice direttore dell'Istituto statale per sordomuti, l'insegnante sono collocati in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; per il tempo eccedente tale periodo compete all'interessato lo stipendio più favorevole tra quello civile e quello militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.

Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

ART. 64.

(Aspettativa per infermità al personale direttivo e insegnante — Equo indennizzo per perdita della integrità fisica dipendente da causa di servizio).

L'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dalla Amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.

Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'interessato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.

L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non può protrarsi per più di diciotto mesi.

Durante l'aspettativa l'interessato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi e alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.

Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Non è tuttavia valido per il completamento del periodo di prova.

Qualora l'infermità che è motivo della aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto a tutti gli assegni, esclusi la indennità di direzione o il compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione.

Per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono, altresì, a carico dell'Amministrazione le spese di cura, com-

prese quelle per ricoveri in Istituti sanitari e per protesi, limitatamente alla parte eccedente le spese che siano a carico di Enti e Istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi, nonché un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita nei casi e nella misura stabiliti per i dipendenti civili dello Stato.

Avverso le deliberazioni del Collegio medico e delle Commissioni medico-ospedaliere, di cui ai regi decreti 5 novembre 1895, n. 603, e 15 aprile 1928, n. 1024, adottate nei procedimenti di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e di determinazione dell'equo indennizzo, previsti dal presente articolo, gli interessati possono esperire le impugnative stabilite dai decreti sopracitati.

ART. 65.

(Aspettativa per motivi di famiglia al personale direttivo e insegnante).

Coloro che aspirano ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia debbono presentare per via gerarchica motivata domanda al provveditore agli studi.

Il provveditore agli studi delibera sulla domanda entro un mese, e ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.

L'aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio.

Il periodo di aspettativa per motivi di famiglia non può eccedere la durata di un anno e non dà diritto ad alcun assegno.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Salvo che si tratti di scadenza del periodo massimo, il termine dell'aspettativa per motivi di famiglia non può scadere nel periodo compreso fra il 1° maggio e il 16 settembre.

ART. 66.

(Aspettativa per altri motivi).

L'insegnante può essere collocato in aspettativa:

per attività nelle missioni cattoliche per la durata massima di due anni;

per frequentare corsi di differenziazione didattica, di cultura magistrale autorizzati dal Ministro della pubblica istruzione, limitatamente alla durata dei corsi stessi:

per frequentare i corsi di studio della facoltà di Magistero limitatamente alla durata normale degli stessi.

Durante le aspettative previste dal precedente comma non competono gli assegni.

Il tempo trascorso in aspettativa per attività nelle missioni cattoliche non è computato ai fini dell'anzianità, degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Il tempo trascorso in aspettativa per la frequenza di corsi di differenziazione didattica, di corsi di cultura magistrale e di quelli presso le Facoltà di magistero è computato agli effetti della anzianità e degli aumenti periodici di stipendio, nel solo caso in cui l'interessato compri il conseguimento del relativo diploma.

Le domande di aspettativa per i predetti motivi debbono essere corredate di idonea documentazione.

ART. 67.

(Cumulo di aspettative, proroga eccezionale, dispensa dal servizio).

Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'articolo 65, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'articolo 64, quando fra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.

Per motivi di particolare gravità il provveditore agli studi può consentire all'interessato, che abbia raggiunto il limite previsto dal comma precedente e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa, senza assegni, di durata non superiore ai sei mesi.

Per il personale direttivo la concessione è disposta previo assenso del Ministro della pubblica istruzione.

Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità dall'articolo 64 e dal presente articolo, l'interessato che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato, ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua preparazione.

L'utilizzazione di cui al precedente comma è stabilita per il personale direttivo dal Ministro della pubblica istruzione sentito il parere della III Sezione del Consiglio Superiore, per il personale insegnante del provveditore agli studi sentito il parere del Consiglio scolastico provinciale.

ART. 68.

*(Obblighi in rapporto ai congedi
o alle aspettative).*

Coloro che intendono fruire del congedo o della aspettativa per motivi di famiglia non possono lasciare l'ufficio prima di aver ricevuto comunicazione dell'accoglimento della istanza.

Il personale direttivo e insegnante in congedo o in aspettativa è soggetto alle norme disciplinari stabilite per il personale stesso in servizio.

L'insegnante in aspettativa per motivi diversi da quelli di salute o di famiglia è tenuto ad attendere ai servizi o a frequentare i corsi per i quali l'aspettativa fu concessa; in caso di inadempienza è diffidato a riprendere servizio e, qualora non ottemperi all'invito entro il termine fissatogli, è dichiarato decaduto dall'impiego.

La circostanza che l'insegnante abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.

TITOLO VII.**DISCIPLINA****ART. 69.**

*(Sanzioni disciplinari per il personale direttivo
Norme di rinvio).*

Al personale direttivo di cui alla presente legge si applicano, in materia di sanzioni disciplinari, le disposizioni contenute nello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 70.

(Sanzioni per il personale insegnante).

L'insegnante che viola i doveri del suo stato o commette fatti che possano ledere la sua reputazione è soggetto alle seguenti punizioni disciplinari:

1°) la censura;

2°) la riduzione dello stipendio, non inferiore ad un decimo né superiore ad un

quinto della mensilità di stipendio e di durata non superiore a sei mesi;

3°) la sospensione dall'insegnamento con privazione dello stipendio per non meno di un mese e per non più di sei mesi;

4°) la destituzione.

Di tutte le punizioni di cui al comma precedente si prende nota nello stato di servizio.

La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio.

La sospensione dall'insegnamento inflitta per un periodo non superiore a tre mesi determina il ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo è di tre anni se la sospensione dall'insegnamento è superiore a tre mesi.

Il periodo di sospensione dall'insegnamento con privazione dello stipendio deve essere dedotto dal computo dell'anzianità.

In casi di lieve mancanza il direttore e le autorità scolastiche superiori possono rivolgere all'insegnante l'avvertimento scritto con l'esortazione a non più ricadere nella mancanza. Dell'avvertimento non si prende nota nello stato di servizio dell'insegnante e contro di esso non è ammesso ricorso.

Nei casi di punizione per assenza arbitraria, indipendentemente dalla punizione stessa, l'insegnante è tenuto a rimborsare la spesa per la eventuale supplenza e quella per la eventuale visita fiscale.

ART. 71.

(Competenza ad infliggere le punizioni disciplinari).

La punizione disciplinare della censura è inflitta dall'ispettore scolastico; quella della riduzione dello stipendio dal provveditore agli studi, sentito il Consiglio di disciplina, di cui al successivo articolo.

Le altre punizioni sono inflitte dal Consiglio di disciplina.

Il provveditore può applicare anche le punizioni di competenza dell'ispettore ed il Consiglio di disciplina le punizioni di competenza del provveditore o dell'ispettore, quando ritengono che l'insegnante non sia passibile di una punizione più grave.

Le dimissioni dell'incolpato, ancorché accettate o il collocamento a riposo su domanda, non impediscono né interrompono i procedimenti iniziati o da iniziare contro di lui.

Il provveditore agli studi e l'ispettore scolastico, prima di infliggere le punizioni di

loro competenza, devono contestare per iscritto gli addebiti ed esaminare le difese dell'insegnante nei termini e nei modi di cui all'articolo 73.

Nel provvedimento della riduzione dello stipendio devono essere indicate la misura della riduzione, la durata e la data della decorrenza.

I provvedimenti delle punizioni inflitte dal provveditore o dall'ispettore sono motivati e vengono notificati integralmente all'interessato in via amministrativa.

ART. 72.

(Composizione del Consiglio di disciplina).

Presso ciascun Provveditorato agli studi è istituito un Consiglio di disciplina, nominato con decreto ministeriale e composto dal provveditore agli studi o da chi ne fa le veci che lo presiede, da un magistrato dell'Ordine giudiziario, da designarsi dal presidente del tribunale del capoluogo della provincia, da un ispettore scolastico, da un direttore didattico e da un insegnante elementare, da designarsi dal provveditore agli studi.

Sono, inoltre, nominati come membri supplenti, un secondo magistrato, un secondo ispettore scolastico, un secondo direttore didattico e un secondo insegnante elementare. Essi sostituiscono, in caso di assenza, o di legittimo impedimento, i corrispondenti membri titolari del Consiglio.

I membri del Consiglio restano in carica tre anni e sono riconfermabili.

Qualora durante il triennio taluno dei membri del Consiglio venga a cessare, si procede alla nomina di un altro membro per il tempo che rimane al compimento del triennio.

Funziona da segretario del Consiglio di disciplina un impiegato di carriera direttiva dell'ufficio scolastico, designato dal provveditore.

Si applicano ai componenti del Consiglio di disciplina le disposizioni dell'articolo 149 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente le cause di ricsuzione.

ART. 73.

(Contestazione di addebiti: modalità).

La contestazione degli addebiti è fatta mediante atto scritto.

Detta contestazione deve contenere la precisa indicazione dei fatti addebitati e delle prove raccolte.

La comunicazione dell'atto contenente la contestazione degli addebiti deve essere fatta in via amministrativa all'insegnante incolpato, il quale dovrà rilasciare per iscritto apposita ricevuta. Nella comunicazione è indicato il termine assegnato all'incolpato per la presentazione della difesa. Tale termine è di venti giorni a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione e può essere prorogato, per gravi motivi, di altri quindici giorni.

È facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purché lo dichiari espressamente.

Nel caso in cui l'interessato si rifiuti di rilasciare ricevuta dell'atto di contestazione, il direttore didattico dovrà attestare per iscritto il rifiuto. Qualora la consegna personale dell'atto di contestazione non sia possibile, la comunicazione di esso viene effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza dell'incolpato.

Se non sia nota la residenza dell'incolpato, il provveditore invia copia dell'atto contenente la contestazione degli addebiti al sindaco del comune dove l'insegnante risulta avere esercitato da ultimo il suo ufficio e a quello del comune di nascita dell'insegnante.

Tali Autorità danno notizia al provveditore di ricevimento dell'atto.

Il provveditore agli studi, ricevute le giustificazioni, deve apporvi la data di presentazione e curarne l'immediata trasmissione al Consiglio di disciplina, qualora, raccolti gli elementi del caso, ritenga l'insegnante passibile di una punizione di competenza del Consiglio suddetto.

ART. 74.

(Svolgimento del procedimento).

Il procedimento davanti al Consiglio di disciplina si svolge con l'osservanza delle forme e dei termini stabiliti dal testo unico per gli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La deliberazione del Consiglio di disciplina è adottata con le modalità stabilite dagli articoli 112 e seguenti del citato testo unico.

ART. 75.

(Riabilitazione).

La riabilitazione di un insegnante elementare, cui fu inflitta una sanzione disciplinare è disposta, su domanda dell'insegnante inte-

ressato, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la III Sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

ART. 76.

(*Norma di rinvio*).

Per quanto non contemplato nel presente titolo nei riguardi del personale insegnante si applicano le disposizioni sui procedimenti disciplinari contenute nel testo unico delle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

TITOLO VIII.

CESSAZIONE DAL SERVIZIO - LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - RIAMMISSIONE

ART. 77.

(*Dimissioni*).

Il personale direttivo ed insegnante può in qualsiasi momento presentare le dimissioni. L'interessato ha il dovere di continuare nella prestazione del servizio fino a quando gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

L'accettazione delle dimissioni, per quanto riguarda il personale direttivo, può essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio, sentito il parere della III Sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, o quando sia in corso procedimento disciplinare a carico del dimissionario, o quando sia stata adottata nei confronti dello stesso la sospensione cautelare.

Per quanto riguarda il personale insegnante, l'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio, sentito il parere del Consiglio scolastico provinciale, o per gli stessi motivi indicati nel comma precedente.

Se, al momento in cui l'ispettore o il direttore o l'insegnante non sospeso cautelarmente presenta le dimissioni, siano stati iniziati gli accertamenti preliminari, la contestazione degli addebiti deve seguire entro trenta giorni dalla data della presentazione delle dimissioni; in mancanza della contestazione entro tale termine, le dimissioni debbono essere accettate.

Il dimissionario consegue il diritto alla pensione qualora abbia compiuto sessant'anni di età e almeno venti di servizio effettivo.

ovvero, a qualunque età qualora abbia compiuto venticinque anni di servizio effettivo.

Negli altri casi il dimissionario ha diritto, in luogo della pensione, all'indennità per una sola volta nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per gli impiegati dello Stato, purché abbia prestato servizio per almeno un intero anno scolastico.

Al personale femminile che abbia contratto matrimonio, si applicano, in caso di dimissioni, le norme vigenti per le impiegate dello Stato.

ART. 78.

(Collocamento a riposo).

Salvo quanto diversamente disposto dal secondo comma del presente articolo, per il collocamento a riposo del personale direttivo ed insegnante si applicano le norme previste in materia per gli impiegati civili di ruolo dello Stato.

I provvedimenti di collocamento a riposo per raggiunto limite di età hanno effetto dal 1° ottobre successivo al compimento del limite stesso.

ART. 79.

(Dispensa dal servizio).

L'ispettore scolastico può essere in qualsiasi tempo dispensato dal servizio, sempre che non possa essere utilizzato su domanda in altri compiti attinenti alla sua preparazione, quando non sia riconosciuto idoneo fisicamente a prestare opera proficua alla scuola.

Il direttore didattico, il direttore e il vice direttore degli Istituti statali per sordomuti possono essere in qualsiasi tempo dispensati dal servizio, sempre che non possano essere utilizzati su domanda in altri compiti attinenti alla loro preparazione, quando non siano riconosciuti idonei fisicamente o didatticamente a prestare opera proficua alla scuola.

Il provvedimento è disposto dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della III Sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

L'accertamento della diminuita o cessata idoneità didattica è fatto dal Ministro sulla base di tutti gli elementi di giudizio che sono a sua disposizione.

L'accertamento dell'inidoneità fisica è fatto mediante visita medica collegiale. L'interessato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia.

Il Ministro della pubblica istruzione comunica all'interessato i motivi per i quali

ritenga di dover proporre la dispensa concedendogli un termine non inferiore a quindici giorni per presentare, ove creda, le proprie osservazioni.

Trascorso il termine di cui al precedente comma gli atti sono inviati alla III Sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione per il prescritto parere.

L'interessato può chiedere di essere sentito personalmente dal Consiglio Superiore, il quale pronuncia il suo motivato parere.

Le cause che possono dar luogo alla dispensa dal servizio del personale direttivo determinano analogo provvedimento nei confronti del personale insegnante.

La dispensa dal servizio dell'insegnante per inidoneità fisica permanente è disposta dal provveditore agli studi, sulla base dei risultati di apposita visita medico-collegiale.

Il Collegio medico è formato da tre sanitari scelti dal provveditore agli studi. È data facoltà all'insegnante di chiedere la presenza di un sanitario da lui designato.

Contro il giudizio del Collegio medico l'interessato può appellarsi al medico provinciale; la spesa relativa alla visita di controllo è a carico dell'insegnante in caso di esito a lui sfavorevole.

La dispensa dal servizio dell'insegnante che sia riconosciuto didatticamente inidoneo a prestare servizio nella scuola è disposta dal provveditore agli studi, sentito il parere del Consiglio scolastico provinciale dal quale l'interessato è invitato ad esporre le proprie osservazioni.

Il provveditore agli studi, sentito il parere del Consiglio provinciale scolastico, propone al Ministro della pubblica istruzione l'utilizzazione dell'insegnante inidoneo, che ne abbia fatto domanda, in altri compiti attinenti alla sua specifica preparazione.

La dispensa dal servizio non fa perdere il diritto alla liquidazione del trattamento di quiescenza e previdenza.

ART. 80.

(Decadenza).

Il personale direttivo ed insegnante incorre nella decadenza dall'impiego:

a) quando perde la cittadinanza italiana;

b) quando accetti una missione o altro incarico d'autorità straniera senza autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione:

c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni;

d) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La decadenza di cui alle lettere c) e d) è disposta per il personale direttivo dal Ministro, sentito il parere della III Sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione; per il personale insegnante dal provveditore agli studi sentito il parere del Consiglio scolastico provinciale.

La decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza e previdenza secondo le norme vigenti qualora non derivi dalla perdita della cittadinanza.

Quando la decadenza sia stata disposta ai sensi della lettera d) l'interessato non può concorrere ad altro impiego dell'Amministrazione dello Stato.

ART. 81.

(Riammissione in servizio).

Il personale direttivo e insegnante dimissionario o collocato a riposo prima del raggiungimento del limite massimo di età può essere riammesso in servizio.

Parimenti può essere riammesso in servizio chi sia stato dichiarato decaduto dal posto, a meno che la decadenza non sia stata disposta a causa della perdita della cittadinanza italiana ovvero per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Può essere riammesso in servizio il personale femminile che, essendo stato dichiarato decaduto a causa della perdita della cittadinanza italiana, verificatasi in seguito a matrimonio con cittadino straniero, riacquisti la cittadinanza stessa per effetto dell'annullamento o scioglimento del matrimonio.

Il personale direttivo ed insegnante dispensato a causa di inidoneità fisica permanente può essere riammesso in servizio, qualora sia accertato con apposita visita medico collegiale, che ha riacquisito la capacità alla regolare prestazione del servizio.

La riammissione in servizio ha luogo nel ruolo al quale l'interessato apparteneva, con l'anzianità di servizio maturata all'atto della cessazione, con relativo trattamento economico.

ART. 82.

(Competenza a disporre la riammissione in servizio).

La riammissione in servizio del personale direttivo è disposta dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della III Sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione; per il personale insegnante la riammissione è disposta dal provveditore agli studi della provincia scelta dal richiedente, sentito il parere del Consiglio scolastico provinciale.

La riammissione in servizio ha decorrenza a tutti gli effetti dal 1° ottobre successivo alla data del relativo provvedimento.

Nello stesso atto con il quale è stata disposta la riammissione o con successivo provvedimento viene assegnata all'interessato la sede di servizio scelta tra quelle rimaste disponibili dopo effettuato il movimento annuale e le eventuali nomine dei vincitori di concorso.

L'insegnante che, all'atto della cancellazione dal ruolo era titolare nelle scuole del comune capoluogo di provincia, può essere riammesso in servizio nelle scuole del comune capoluogo della stessa provincia o in quelle del comune capoluogo della provincia in cui risiede.

TITOLO IX.

**RICORSI GERARCHICI
DEGLI INSEGNANTI ELEMENTARI**

ART. 83.

(Provvedimenti soggetti a ricorso).

Avverso i provvedimenti adottati da una autorità scolastica è ammesso, di regola, ricorso gerarchico all'autorità immediatamente superiore, la quale decide in via definitiva.

Sui ricorsi avverso la deliberazione del Consiglio di disciplina, i trasferimenti per servizio, la dispensa dal servizio, la decadenza dal posto, la decisione del Ministro della pubblica istruzione è preceduta dal parere della III Sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

ART. 84.

(Procedura dei ricorsi gerarchici).

I ricorsi avverso i provvedimenti del direttore didattico e dell'ispettore scolastico devono essere presentati entro il termine di

quindici giorni dalla data di notificazione o della pubblicazione nell'albo del provvedimento impugnato; quelli avverso provvedimenti del provveditore agli studi e avverso le deliberazioni del Consiglio di disciplina devono essere presentati entro il termine di trenta giorni, che decorre dalla data suindicata.

La notificazione in forma amministrativa del provvedimento è disposta nei confronti delle persone ed enti direttamente interessati, quali il provvedimento stesso nominativamente si riferisce. In tutti gli altri casi la pubblicazione del provvedimento nell'albo dell'ufficio che lo ha emesso tiene luogo della notificazione.

I ricorsi devono essere presentati per il tramite dell'Autorità che ha emesso il provvedimento impugnato. Essi sono esposti nell'ufficio dell'Autorità stessa per la durata di quindici giorni e dell'avvenuto deposito è dato simultaneo avviso mediante pubblicazione nell'albo.

Il deposito e la pubblicazione nell'albo hanno, a tutti gli effetti di legge, valore di notificazione ai controinteressati.

I ricorsi non presentati secondo le norme di cui ai precedenti commi sono dichiarati irricevibili o inammissibili.

ART. 85.

(Provvedimenti definitivi).

I provvedimenti riguardanti incarichi provvisori, congedi straordinari, assegnazioni provvisorie di sede e assegnazioni di classe, sono definitivi.

TITOLO X.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

ART. 86.

(Riserva di posti nei concorsi per i ruoli speciali degli insegnanti delle scuole elementari per ciechi).

Nei primi due concorsi a posti dei ruoli speciali degli insegnanti delle scuole elementari per ciechi, che saranno indetti dopo l'entrata in vigore della presente legge, la metà dei posti è riservata al personale insegnante previsto nell'articolo 12 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463.

Le riserve dei posti previste a norme di legge a favore di particolari categorie di con-

correnti si applicano sulla residua metà dei posti messi a concorso.

Sono abrogate le preesistenti norme in materia di concorso per l'ammissione ai ruoli provinciali speciali delle scuole statali per ciechi.

ART. 87.

(Disposizioni particolari per gli assistenti degli Istituti statali per sordomuti).

Il ruolo degli assistenti negli Istituti statali per sordomuti di cui alla tabella 1 allegata alla legge 22 febbraio 1951, n. 149, è soppresso.

Gli assistenti di ruolo attualmente in servizio presso gli Istituti statali per sordomuti, i quali siano forniti del diploma di abilitazione magistrale, sono ammessi nel ruolo degli insegnanti elementari di cui all'articolo 3 della presente legge.

Ai fini della posizione giuridica ed economica da attribuire loro all'atto della immissione in detto ruolo, il servizio di ruolo prestato in qualità di assistente è valutato per metà.

Gli assistenti di ruolo attualmente in servizio nei predetti istituti, i quali siano sforniti del diploma di abilitazione magistrale, conservano la posizione giuridica prevista dalla legge 22 febbraio 1951, n. 149, e sono iscritti in ruolo ad esaurimento. Il trattamento economico loro spettante è quello relativo alla prima classe di stipendio della tabella A allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165. Lo stipendio corrispondente è suscettibile degli aumenti periodici previsti dall'articolo 13 della legge 13 marzo 1958, n. 165. Nella prima applicazione della presente legge, ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali si ha riguardo all'anzianità complessiva maturata nei gradi XII e XI del cessato ordinamento.

ART. 88.

(Disposizione finale).

Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato il regolamento di esecuzione.

Fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari si applicano, in quanto compatibili col presente ordinamento, le disposizioni attualmente vigenti.

Fino all'emanazione della legge prevista dal 1° comma del precedente articolo 55, e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente, restano in vigore le speciali disposizioni vigenti in materia.

ART. 89.

*(Rinvio alle disposizioni
concernenti gli impiegati civili dello Stato.*

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in materia di stato giuridico, al personale direttivo e docente le disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato.